

Roma, 15 Gennaio 2018

LAV18015

SM

Oggetto: Lavoro. Svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di primo soccorso, prevenzione incendi e di evacuazione. Chiarimento INL.

Con circolare n.1/2018 dell'11 Gennaio u.s, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito dei chiarimenti sulla corretta applicazione dell'art. 34, comma 1, del d.lgs 81/2008, in merito allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, prevenzione incendi e di evacuazione.

In particolare, con l'abrogazione del comma 1 bis, art. 34 del d.lgs 81/2008 (avvenuta nel 2015 a cura dell'art. 20, comma 1, lett. g del d.lgs 151/2015), il datore di lavoro può svolgere direttamente i predetti compiti anche nelle imprese o unità produttive con più di 5 lavoratori, fermo restando l'obbligo di partecipazione ai corsi di formazione previsti per addetti antiincendio e per addetti al primo soccorso.

Questa facoltà – come ha ora precisato l'INL – non significa che il datore possa provvedervi da solo né che sia esonerato dal rispetto degli obblighi previsti, nei suoi confronti, dall'art. 18 del d.lgs 81/2008. Infatti, il datore è tenuto a *“designare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza” (art. 18, comma 1, lettera b)*, e ha l'obbligo di *“adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva e al numero delle persone presenti.” (articolo 18, comma 1, lettera f)*. Va inoltre rilevato che, come previsto dall'art. 43 comma 2, *“ai fini delle designazioni di cui all'art.18 comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva...”*

Pertanto – conclude l'INL – nello svolgimento dei suddetti compiti il datore di lavoro dovrà comunque avvalersi dei lavoratori incaricati dell'attuazione di queste misure, da designare in modo adeguato e sufficiente tenendo conto delle dimensioni aziendali, dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

Il testo della nota è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.